

Unione Europea



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato alle Attività Produttive
Dipartimento Attività Produttive
Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo
IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. 10 del 15 Maggio 2000;
- Visto** l'art. 12 del Decreto Legislativo n. 220 del 2 Agosto 2002;
- Visto** l'art. 8 del d.lgs del 17 Gennaio 2003 n. 6;
- Visto** l'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 Gennaio 2007;
- Vista** La L.R. n. 7 del 21 maggio 2019;
- Visto** il D.P. Reg. n. 722 del 17/02/2025 “Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive al Dott. Dario CARTABELLOTTA” con decorrenza dal 17/02/2025, per la durata di due anni;
- Visto** il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 pubblicato nella GURS n. 25 Parte I del 01/06/2022 con il quale è stato emanato il regolamento di attivazione del titolo 2 della L.R. n. 19/2008: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- Visto** il DDG n. 1862/DG del 10/07/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo, al Dott. Roberto Tiziano Gaspare Santopietro a decorrere dal 08/07/2025 per un massimo di mesi tre;
- Visto** l'art. 2545/septiesdecies del c.c. ai sensi del quale l'Autorità di Vigilanza, con provvedimento da iscriversi nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana e da iscriversi nel Registro delle Imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o che non sono nelle condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o non hanno compiuto atti di gestione;
- Visto** l'art. 1 del Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 17 gennaio 2007 che stabilisce in € 25.000,00 il valore del totale dell'attivo patrimoniale riportato nell'ultimo bilancio depositato presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, a condizioni che sia composto solo da poste di natura mobiliare, al di sotto del quale non si procede alla nomina del commissario liquidatore;
- Vista** la Relazione di Mancata Revisione resa dalla UNCI-SICILIA in data 06/08/2024 ed acquisita al prot. n. 28802 del 07/08/2024, con la quale si propone nei confronti della Cooperativa “**E.L.F.I. Ente Linguistico Formazione Istruzione - Società Cooperativa Sociale**” con sede in **Catania**, lo scioglimento per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2545/septiesdecies del codice civile, senza nomina del liquidatore;
- Considerato** che dall'esame della documentazione si rileva che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità della Cooperativa “**E.L.F.I. Ente Linguistico Formazione Istruzione - Società Cooperativa Sociale**” con sede in **Catania**, giusto art. 2545/septiesdecies del codice civile, senza nomina del liquidatore;

- Vista** la nota prot. n. 6357 del 17/02/2025 ricevuta tramite PEC in pari data e rimasta priva di opposizioni, con la quale è stata data comunicazione ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 7/2019, dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, senza nomina del liquidatore;
- Visto** il pro-memoria prot. n. 19192 del 23/05/2025 del Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo, inoltrato alla Segreteria della Commissione Regionale Cooperazione per l'acquisizione del prescritto parere con prot. n. 19195 del 23/05/2025;
- Visto** l'art. 23 commi 1 e 2, L.R. 7/2019 in applicazione del quale, l'Amministrazione richiedente può procedere, trascorsi 20 gg. senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio, indipendentemente dall'espressione del parere richiesto;
- Considerato** che la Commissione Regionale Cooperazione non ha reso il parere richiesto nei tempi previsti dalla legge;
- Ritenuto** che per le motivazioni sopra indicate occorre procedere allo scioglimento per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile senza nomina del liquidatore, della Cooperativa “E.L.F.I. Ente Linguistico Formazione Istruzione - Società Cooperativa Sociale” con sede in Catania;

D E C R E T A

- Art. 1 -** La Cooperativa “**E.L.F.I. Ente Linguistico Formazione Istruzione - Società Cooperativa Sociale**” con sede in **Catania**, costituita il 03/12/2020, numero REA CT-434155, Cod. Fiscale 05795610871 è sciolta ai sensi dell'art.2545/septiesdecies del codice civile, senza nomina del liquidatore.
- Art. 2 -** E' fatto obbligo al Legale Rappresentante della Cooperativa “E.L.F.I. Ente Linguistico Formazione Istruzione - Società Cooperativa Sociale” con sede in Catania, di depositare, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, i libri sociali, amministrativi e contabili al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, cui dovrà essere inoltrata istanza per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
- Art. 3 -** Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 dalla stessa.

Il presente decreto, sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L. R. 18/09/2014 e s.m.i. (L.R. 9/2015) e per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il Dirigente del Servizio ad interim
Roberto Tiziano Gaspare Santopietro

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta